## UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. <u>286</u> /A
Concessione demaniale n. CST/O/277 del 27 AGO 2015
CONCESSIONE DEMANIALE
DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO
(D.Lgs. 112/98 - L.R. 2/2008 e s.m.i Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)
Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato de
lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta COMUNE
DI CASTELLETTO SOPRA TICINO, tipologia di concessione: AREA A
TERRA LIBERA DA MANUFATTI (art. 10 comma 1 lettera a)), – attivi-
tà d'uso: AREE PROTETTE, PARCHI GIARDINI AD USO PUBBLI
CO/RICREATIVE E TURISTICHE

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO



- richiamata la deliberazione n. 10 del 3/07/2014 della Conferenza degli Am-
ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio
Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.
Renato Melone;
- vista l'istanza di sanatoria presentata al Comune di Castelletto Sopra Ticino
in data 31/03/2009 prot. 7581 da:
VIALE Francesco, in qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CA-
STELLETTO SOPRA TICINO, con sede in Castelletto Sopra Ticino P.zza
F.lli Cervi n. 7 (c.f. 00212680037), intesa a mantenere l'occupazione di alcu-
ne aree demaniali site nel territorio comunale in località Cicognola, destinate
a spiaggia pubblica ed area a verde identificate al foglio 5, mappali 152-156-
158-160-162-164-214-219-329, per complessivi 8.960,00 mq.;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n.
631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo
del demanio idrico della navigazione interna piemontese;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-
stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato
con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori
della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore
vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Ammini-
stratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale
sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela

ni

ai

ni

6/

zi

Sţ

in

C

S

Fı

5

di

della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;------ vista la determinazione del Responsabile della GAD Basso Lago Maggiore n.
235 del 10/06/2015 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore del Comune di Castelletto Sopra Ticino;------

## **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 05/08/2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", al:------

cupazione:-----

152-156-160-162-164-214-219-329 del N.C.T. del Comune di Castelletto So-

pra Ticino (NO) per complessivi 8.060,00 mq., per la seguente tipologia di oc-

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art. 2, comma 4 della l.r.12/2004);-

ed in via ordinaria dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),---per la seguente attività d'uso: aree protette, parchi giardini ad uso pubblico/ricreative e turistiche, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2018.----Art. 2 – Nulla è dovuto a titolo di canone di concessione ai sensi dell'art. 3, comma 13 del Regolamento regionale n., 13/R del 28/07/2009 e s.m.i., trattandosi di aree utilizzate per la promozione valorizzazione del lago e del fiume con accesso pubblico ed aperto a tutti.-----Art. 3 Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----Art. 4 – I beni oggetto della presente concessione risultano già occupati dal Concessionario.----Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.----

Č

ľ

t

S

Art. 7 - Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:----per il mancato regolare pagamento del canone;----per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;----per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.--



Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in
essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione
medesima
Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-
cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Conces-
sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse
una minor comodità o maggiore spesa
Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo
carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura
privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso
Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al conce-
dente ogni variazione di domicilio
Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'origi-
nale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi con-
tenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce
momento di consegna formale del bene
Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180
giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i
tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre
dell'anno di scadenza

ti

8/

n. de

Le

Il so cilio cond

espre stame

Conce

riazio della c

**Art. 16** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Lesa lì, 27 AGO 2015

Il Responsabile

dell'Ufficio Associavo

Il sottoscritto Eliseo Francesco (c.f.: LSE FNC 56E28 H981N), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione/accatastamento), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

......lì,.....

